DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio ([2]), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 5 (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo III è aggiunto il seguente trattino:

   «— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

2. Ai punti 6 (Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 6a (Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo VIII è aggiunto quanto segue:

   «, modificata da:

   — **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

3. Al punto 27 (Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IX è aggiunto quanto segue:

   «, modificata da:

   — **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

4. Al punto 27b (Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IX è aggiunto il seguente trattino:

   «— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
([2]) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

5. Al punto 7a (Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo X è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

6. Il testo del punto 2 (Decisione 87/95/CEE del Consiglio) del capitolo XVIII è soppresso.

7. Al punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

8. Il testo del punto 2 (soppresso) del capitolo XIX è sostituito da quanto segue:

«— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'articolo 2, paragrafo 7, i termini "all'articolo 57 TFUE" sono sostituiti da "all'articolo 37 dell'accordo SEE".»

9. Al punto 1 (Direttiva 89/686/CEE del Consiglio) del capitolo XXII è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

10. Ai punti 1 (Direttiva 93/15/CEE del Consiglio) e 4 (Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIX è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

11. Al punto 1 (Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXXI è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1025**: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA